

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

Prot. n° 4958/4109/29

Roma, 15 ottobre 2010

OGGETTO: Decreto Ministeriale 18 maggio 2007 recante “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante” e Circolare prot. n. 17082 del 1 dicembre 2009 -Monitoraggio applicativo e raccolta indirizzi procedurali.

Questa Amministrazione nell'ampio processo di migliorare la sicurezza della collettività, in particolare nei luoghi di lavoro e, per gli aspetti che qui più interessano, nel settore dei cosiddetti *spettacoli viaggianti*, ha emanato, il 1° dicembre 2009, una circolare esplicativa al fine di rendere di più agevole applicazione le disposizioni recate dal decreto 18 maggio 2007. In tale processo si inserisce il decreto del sig. Ministro adottato il 20 novembre dello scorso anno, con il quale si consentiva, entro un ulteriore anno, alle commissioni comunali e provinciali sui locali di pubblico spettacolo di completare l'iter valutativo delle istanze presentate, al fine di verificare il rispetto delle norme di sicurezza poste a carico dei *gestori* delle attività.

Tale percorso, in ragione della complessità della disciplina e della delicatezza dei valori da perseguire, aveva richiesto la fattiva partecipazione delle SS.LL. al fine di *adottare iniziative ritenute più opportune per una corretta applicazione della disciplina in materia*. Veniva, altresì, richiesta l'attivazione di un sistema di monitoraggio delle istanze nonché di ulteriori aspetti di problematicità.

In merito le SS.LL., in ragione dell'avvicinarsi del previsto termine di un anno, di cui al predetto decreto ministeriale 20 novembre 2009, sono pregate di fornire a questo Dipartimento i risultati dell'azione di monitoraggio, provvedendo, in ragione del relativo esito, ad attivare ogni utile iniziativa per assicurare la piena riuscita, nei termini previsti, del percorso avviato.

Con l'occasione si allega una raccolta degli indirizzi, condivisi, per gli aspetti di competenza, dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, già forniti su specifici aspetti di problematicità emersi dal territorio, anche al fine di orientare le attività dei sigg. sindaci, su questioni che non siano state già oggetto di chiarimento da parte dei competenti Uffici.

PARTE I

**CHIARIMENTI UTILI PER IL RILASCIO DEL CODICE
ALLE ATTIVITÀ ESISTENTI**

1. Istanze presentate con documentazione incompleta.
2. Istanze di registrazione di attività esistenti presentate in un Comune diverso da quello in cui, nello stesso momento, è installata l'attrazione.
3. Istruttorie che non possono essere concluse dal Comune a cui è stata presentata l'istanza di registrazione.
4. Numero copie della documentazione da allegare all'istanza di registrazione.
5. Aggiornamento delle licenze comprendenti più attrazioni.
6. Aggiornamento della licenza a seguito di passaggi di proprietà.
7. Attività esistenti in corso di registrazione oggetto di modifiche parziali.
8. Attrazioni comprensive di unità passeggeri utilizzate all'interno di padiglioni percorsi.
9. Circhi equestri e teatri tenda.

PARTE II

**PRIMI INDIRIZZI RELATIVI ALLE PROBLEMATICHE
RIGUARDANTI LE PROCEDURE A REGIME**

1. Rilascio/aggiornamento della licenza da parte di un Comune diverso da quello che ha registrato l'attrazione.
2. Spese per l'installazione temporanea delle attrazioni soggette a verifica delle Commissioni ai fini della registrazione.
3. Specificazione, all'atto della registrazione, se si tratta di nuova attrazione o di attrazione esistente.
4. Attività installate su aree private.
5. Attrazioni comprensive di cassa che contiene il quadro comandi.
6. Giochi gonfiabili. Reazione al fuoco del materiale costitutivo.
7. Attività esistenti già in possesso del codice identificativo e nuove attività oggetto di modifiche parziali.

PARTE I

CHIARIMENTI UTILI PER IL RILASCIO DEL CODICE ALLE ATTIVITÀ ESISTENTI

1. Istanze presentate con documentazione incompleta.

Come noto, il decreto del Ministro dell'Interno 20 novembre 2009 consente la prosecuzione dell'esercizio delle attività esistenti a condizione che l'istanza di registrazione sia stata presentata entro il 12 dicembre 2009 e che il relativo procedimento di registrazione e di rilascio del codice identificativo si concluda entro il 31 dicembre 2010.

Al riguardo, poiché molte istanze di registrazione di attività esistenti, benché presentate entro il 12 dicembre 2009, non risultano corredate da tutta la documentazione richiesta, i Comuni, prima dell'eventuale rigetto dell'istanza per incompletezza documentale, vorranno assegnare un termine entro il quale l'istante potrà presentare la documentazione integrativa a completamento degli atti già presentati.

Resta inteso che i termini da assegnare per il perfezionamento della documentazione mancante devono tener conto dell'entità dei rilievi, dei tempi istruttori della Commissione di vigilanza nonché dell'esigenza di chiusura del procedimento complessivo, come ricordato, entro il 31 dicembre 2010.

2. Istanze di registrazione di attività esistenti presentate in un Comune diverso da quello in cui, nello stesso momento, è installata l'attrazione.

Sono stati riscontrati numerosi casi di istanze di registrazione di attività esistenti presentate in Comuni diversi da quello ove, al momento del deposito dell'istanza, era installata l'attrazione. Rientrano in tali fattispecie quasi tutte le istanze presentate, entro il 12 dicembre 2009, nei Comuni che avrebbero ospitato l'attrazione nel primo luna park stagionale.

In tal caso, l'istanza, secondo i dettami ispiratori del citato decreto 20 novembre 2009 e in forza del principio di conservazione degli atti giuridici, deve essere comunque accettata a condizione che l'attrazione, correttamente installata, sia resa disponibile alla Commissione competente in tempo utile a consentire la registrazione entro il 31 dicembre 2010.

Nella diversa ipotesi in cui, ad istruttoria avviata, il gestore si trovi nelle condizioni di non poter installare l'attrazione in quel Comune, l'istanza e la relativa documentazione, dovrà, su richiesta del gestore dell'attrazione – tramite raccomandata A.R. o P.E.C. - essere trasferita ad altro Comune indicato dal gestore quale futura sede di installazione dell'attrazione stessa, fermo restando il termine del 31 dicembre 2010.

Tuttavia, è opportuno che, prima del trasferimento dell'istanza e della relativa documentazione e ove già non provveduto, il Comune acquisisca, da parte del gestore, la garanzia che lo stesso non abbia inoltrato analoga istanza in altri Comuni.

In caso contrario lo stesso gestore dovrà presentare copia dell'apposita comunicazione di rinuncia verso tali Comuni.

3. Istruttorie che non possono essere concluse dal Comune a cui è stata presentata l'istanza di registrazione.

Si è rilevato che, soprattutto a motivo dei ridotti tempi di permanenza delle attrazioni nei vari luna park stagionali, molti Comuni non sono in grado di concludere l'istruttoria prima della chiusura dello stesso luna park.

Anche in questo caso, sempre in forza del principio di conservazione degli atti giuridici, si ritiene che, su richiesta del gestore, tramite raccomandata A.R. o P.E.C., l'istanza e la relativa documentazione debbano essere trasferite ad altro Comune indicato dal gestore quale successiva sede di installazione dell'attrazione.

L'attività di spettacolo viaggiante, infatti, è per sua natura itinerante e la non salvaguardia della istanza iniziale, nell'attuale contesto legislativo, comporterebbe l'automatico divieto di prosecuzione dell'esercizio.

In generale, in tutti i casi di trasferimento della domanda ad un Comune di altra provincia, occorre darne comunicazione anche alla Prefettura relativa al Comune di nuova destinazione. Resta fermo che la natura itinerante non incide sul termine del 31 dicembre 2010.

4. Numero copie della documentazione da allegare all'istanza di registrazione.

In base al procedimento previsto dal decreto del Ministro dell'Interno 18 maggio 2007, la documentazione a corredo dell'istanza deve essere presentata, oltre all'originale per il Comune, in 3 copie della stessa: una per la Commissione di vigilanza, una, in formato elettronico, da inviare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo ed una da restituire, vistata, al richiedente, unitamente al codice identificativo.

Il libretto dell'attività (denominato anche "log book"), quale "diario di bordo" deve essere costantemente aggiornato dal gestore.

Il libretto dell'attività in possesso del gestore deve riportare il numero complessivo delle pagine di cui è composto nonché essere impaginato e vidimato dal Comune in ogni pagina.

5. Aggiornamento delle licenze comprendenti più attrazioni.

In caso di aggiornamento di una licenza relativa a più attrazioni si può verificare che la stessa licenza riguardi anche attrazioni prive di codice.

Per le vigenti disposizioni, la licenza delle attrazioni con codice non ha scadenza, mentre per quelle senza codice la stessa licenza perde di efficacia dal 1° gennaio 2011.

Pertanto, ai fini della necessaria unificazione dei procedimenti di rilascio delle licenze ex art. 69 TULPS da parte dei Comuni, si suggerisce, a decorrere dal 1° gennaio 2011, di ritirare la licenza in essere rilasciandone contestualmente una nuova relativa alle sole attrazioni registrate.

6. Aggiornamento della licenza a seguito di passaggi di proprietà.

Sono stati segnalati problemi in ordine ai procedimenti di passaggio di proprietà delle attrazioni esistenti. Qualche Comune, infatti, per aggiornare la licenza al nuovo proprietario chiede la presenza del codice identificativo.

In tali casi il Comune può procedere all'aggiornamento della licenza fino al 31 dicembre 2010 nei casi in cui risulti attivato il procedimento di registrazione preordinato all'assegnazione del codice.

7. Attività esistenti in corso di registrazione oggetto di modifiche parziali.

Un caso particolare, che può riguardare le attività esistenti per le quali è in corso la procedura di rilascio del codice, è quello delle attività oggetto di modifiche parziali di carattere prettamente estetico o manutentivo (per esempio sostituzione di elementi scenografici di "tematizzazione").

Al riguardo, al fine di assicurare la piena corrispondenza tra quanto dichiarato e l'attività che sarà oggetto di sopralluogo, si rende necessario integrare la documentazione già presentata al Comune per il rilascio del codice, affinché la competente Commissione di vigilanza possa valutare la rilevanza della modifica ai fini della sicurezza.

Il gestore, pertanto, dovrà presentare al Comune, ove è stata presentata l'istanza, la seguente documentazione con le modalità di cui al precedente punto 4:

- idonea documentazione tecnica, illustrativa e/o certificativa, a firma del costruttore e di professionista abilitato o, in alternativa, di organismo di certificazione accreditato, che attesti:
 - il miglioramento, o almeno il mantenimento, delle precedenti condizioni di sicurezza;
 - il rispetto delle "norme di buona tecnica" degli interventi effettuati;
- nuova copia, o integrazione, del manuale di uso e manutenzione dell'attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione, sottoscritto da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato, *per le attrazioni registrate ai sensi dell'art. 4 del decreto*;
- nuova copia degli schemi e/o disegni, corredati da foto e delle istruzioni di uso e manutenzione, a firma di tecnico abilitato, *per le attrazioni registrate o da registrare ai sensi dell'art. 5 del decreto*.

8. Attrazioni comprensive di unità passeggeri utilizzate all'interno di padiglioni o percorsi.

Si fa riferimento principalmente ad autoscontri, autopiste, "bumper boat", ecc. dove sono presenti il *padiglione e/o percorso* e le unità condotte dai passeggeri che si muovono al suo interno.

L'*attrazione*, sulla base della definizione tipologica dell'attività, è costituita dall'insieme padiglione/percorso e unità passeggeri. Il padiglione a se stante non costituisce attrazione, così come il veicolo da solo non costituisce, a sua volta, attrazione indipendente. È necessario inserire nel libretto dell'attività l'elenco, il tipo, i numeri di matricola o altri elementi identificativi, nonché alcune foto delle unità passeggeri.

Le unità passeggeri possono venire sostituite nel tempo, utilizzando lo stesso padiglione, purché tale sostituzione avvenga con analoghe unità conformi alla normativa vigente nonché idonee all'impiego nell'attrazione.

Per tale modifica, che deve essere annotata nel libretto dell'attività, si richiamano le indicazioni di cui al precedente punto 7.

9. Circhi equestri e teatri tenda.

I teatri viaggianti e i circhi equestri appaiono nell'elenco delle attività dello spettacolo viaggiante ma costituiscono anche, come ricordato nella circolare del 1° dicembre 2009, autonomi locali di pubblico spettacolo soggetti alla licenza di esercizio ex artt. 68 e 80 del TULPS.

In caso di non unicità della configurazione, in ordine al tendone e/o alle tribune, il codice potrà essere unico a condizione che la documentazione allegata all'istanza di registrazione riguardi ogni possibile allestimento e che la Commissione di vigilanza possa verificare la configurazione più completa.

Per le attività in esercizio, nell'ipotesi in cui la configurazione allestita all'atto del sopralluogo non sia quella prevista come la più completa, dovrà essere rilasciato il codice corrispondente alla effettiva configurazione riscontrata in fase di sopralluogo.

È fatta salva la possibilità di richiedere il rilascio di nuovo codice correlato alla diversa, più ampia, configurazione allestita in un momento successivo, sulla base della documentazione già prodotta, anche attraverso le procedure semplificate disciplinate ai precedenti punti 2 e 3.

PARTE II

PRIMI INDIRIZZI RELATIVI ALLE PROBLEMATICHE RIGUARDANTI LE PROCEDURE A REGIME

1. Rilascio/aggiornamento della licenza da parte di un Comune diverso da quello che ha registrato l'attrazione.

Il Comune che rilascia la licenza di esercizio ai sensi dell'art. 69 TULPS, o deve aggiornarla, può essere diverso da quello che ha rilasciato il codice identificativo.

In tal caso si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, commi 9 e 10, del decreto del Ministro dell'Interno 18 maggio 2007, e precisato dalla Circolare del 1° dicembre 2009, il nuovo gestore di un'attrazione, per poterla utilizzare, oltre alla licenza di esercizio, deve "ottenere la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo".

In pratica, fermi restando gli altri obblighi di cui al citato art. 4, il nuovo gestore è sempre tenuto alla comunicazione del cambio di gestione al Comune che ha registrato la stessa e, naturalmente, ad aggiornare il "libretto dell'attività".

Resta inteso che il Comune che rilascia la licenza può richiedere informazioni al Comune che ha operato la registrazione per verificare la regolarità della pratica.

2. Spese per l'installazione temporanea delle attrazioni soggette a verifica delle Commissioni ai fini della registrazione.

In genere la Commissione di vigilanza si riunisce in occasione della prima installazione dello spettacolo viaggiante per motivi di fruizione da parte del pubblico e, quindi, non si presenta per i gestori la necessità di affrontare spese specifiche ai soli fini della registrazione.

Ove, però, per l'effettuazione del sopralluogo da parte della Commissione l'attrazione debba essere installata in un periodo diverso da quello di attività, i Comuni, nel rispetto degli indirizzi di Governo che puntano a favorire la ripresa dell'economia limitando le spese a carico delle piccole e medie imprese, faranno il possibile per ridurre al massimo i tempi di permanenza delle attrazioni in "sosta" e, conseguentemente, gli eventuali oneri relativi all'occupazione dell'area e delle utenze utilizzate.

3. Specificazione, all'atto della registrazione, se si tratta di nuova attrazione o di attrazione esistente.

Su richiesta del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha rappresentato l'esigenza di distinguere nell'atto di registrazione se si tratta di nuova attrazione o di attrazione esistente, i Comuni sono invitati ad indicare esattamente il riferimento all'articolo 4 o all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'Interno 18 maggio 2007.

4. Attività installate su aree private.

Molte attrezzature da divertimento comprese fra le attività dello spettacolo viaggiante sono operanti al di fuori dei luna park o dei parchi in genere, ovvero montate in aree private ma aperte al pubblico, oppure all'interno di attività già dotate di licenza di P.S. (per esempio in centri commerciali dotati di licenza ai sensi dell'art. 86 del TULPS).

Si precisa, al riguardo, che la registrazione delle attrazioni in questione e la licenza non sono previste solo nel caso di utilizzo delle attrazioni in forma privata o all'interno di attività non svolte in ambito imprenditoriale (per esempio all'interno di circoli privati accessibili ai soli soci) ferma restando, per entrambi i casi, la responsabilità diretta dell'organizzatore sulla sicurezza delle attrezzature e/o attrazioni messe a disposizione di terzi.

5. Attrazioni comprensive di cassa che contiene il quadro comandi.

Le attrazioni come autoscontri, autopiste e simili, come parte integrante della attrazione, sono dotate di veicolo-cassa (rimorchio o autoveicolo) che contiene il quadro elettrico e/o il quadro comandi. Ove tale cassa, dopo il rilascio del codice identificativo, debba essere sostituita con un'altra cassa si potrà ricorrere alla procedura sulle modifiche parziali di cui al successivo punto 7.

6. Giochi gonfiabili. Reazione al fuoco del materiale costitutivo.

I giochi gonfiabili, secondo la descrizione tipologica contenuta nell'elenco ministeriale, sono costituiti "interamente di materiale ignifugo realizzato in conformità alle direttive europee e a quelle del Ministero della Sanità".

In assenza di direttive europee, tenuto conto che la recente norma tecnica europea (UNI EN 14960:2006) stabilisce solo che il tessuto sia "ritardante di fiamma" senza precisare il livello prestazionale di tale requisito e atteso che il decreto del Ministro dell'Interno 26 giugno 1984 e s.m.i., recante la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi, non contempla i prodotti in oggetto, si ritiene che un adeguato livello di reazione al fuoco sia garantito in uno dei seguenti casi:

- materiale costitutivo certificato in classe non superiore alla classe 2 di reazione al fuoco, secondo il citato D.M. 26/6/84 e s.m.i. per impiego "strutture pressostatiche", da laboratorio autorizzato ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 26 marzo 1985 e s.m.i. .. Si precisa al riguardo che il suddetto materiale non è soggetto ad omologazione ma soltanto a certificazione;

- materiale costitutivo in possesso di certificazione europea che garantisca, rispetto al grado di partecipazione al fuoco del materiale sottoposto a prova, un livello di sicurezza non inferiore a quello della suddetta classe 2.

7. Attività esistenti già in possesso del codice identificativo e nuove attività oggetto di modifiche parziali.

L'ipotesi descritta nella parte I, al punto 7, concernente attività oggetto di modifiche parziali di carattere prettamente estetico o manutentivo (per esempio sostituzione di elementi scenografici di "tematizzazione"), può riguardare anche attività esistenti per le quali sia stato già rilasciato il codice identificativo nonché nuove attività.

Anche in tali circostanze si rende necessario fornire al Comune la documentazione utile affinché la competente Commissione di vigilanza possa valutare la rilevanza della modifica ai fini della sicurezza.

Il gestore, pertanto, dovrà presentare, al Comune ove è stata presentata l'istanza, la stessa documentazione indicata nel richiamato punto 7 della parte I.